

Publicato il 04/06/2018

N. 00488/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 00881/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 881 del 2018, proposto da:

Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Immordino, con domicilio  
eletto presso il suo studio in Palermo, via Libertà n. 171;

*contro*

Regione Sicilia - Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante  
p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale,  
domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto dell'Assessorato della Salute del 19 febbraio 2018, pubblicato  
sulla G.U.R.S. n. 11 del 9 marzo 2018, nella parte in cui, approvando l'allegato  
tecnico al suddetto decreto, al capitolo 7, ultimo comma, nello stabilire i  
criteri per l'individuazione dei formatori dei corsi OSA, prevede che "è

necessario che tra il personale docente sia compreso sempre un medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva e un medico veterinario specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, ai quali demandare l'incarico di trattare tutti gli argomenti di relativa competenza”;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che, ad un primo esame, i motivi di censura dedotti nel ricorso appaiono assistiti da sufficiente *fumus boni iuris* e che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto prospettato nel ricorso;

RITENUTO che le spese della presente fase cautelare, avendo anche riguardo all'obbligo di ri-esercizio del potere da parte della intimata Amministrazione, possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte della Amministrazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di maggio 2019, come da redigendo calendario.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**

**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**

